

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2023/24

Art. 1 Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio che il consiglio di classe predisponga attività e materiali didattici che consentano agli allievi una adeguata preparazione preliminare con appropriate informazioni durante la visita, utili a ottenere una effettiva ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali.

Art.2 — Tipologia dei viaggi

1. Nella definizione “viaggi di istruzione” si comprendono le seguenti tipologie:
 - a) viaggi di istruzione propriamente detti in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;
 - b) visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico - artistico - ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno;
 - c) scambi culturali/stage linguistici. Questi sono previsti dalla classe terza in poi, hanno la precedenza sul viaggio di istruzione, e possono avere una durata fino a 7gg. Il referente dello scambio/stage è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio consiglio di classe dell'intenzione di attivare uno scambio/stage in modo che non si creino sovrapposizioni di iniziative. Lo scambio/stage per la sua valenza formativa, deve prevedere il soggiorno degli alunni in famiglia e prevedere prioritariamente la presenza di un docente della lingua straniera parlata nel paese di destinazione o di un docente con certificazione linguistica di livello C1. Per la scelta del mezzo di trasporto vale quanto stabilito nell'art.7 comma 4;
 - d) settimane bianche e/o verdi, ovvero viaggi verso destinazioni di mare o montagna finalizzati allo svolgimento di attività sportive e/o di osservazione naturalistica;
2. Le uscite didattiche sul territorio che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie.

Art.3 — Pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) b) c) e d), art.2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe, sono presentate nel primo Consiglio di Classe utile all'inizio dell'anno scolastico (ottobre) con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:
 - a) meta prescelta coerente con il percorso didattico formativo (indicare quali ingressi devono essere inclusi nel preventivo;
 - b) nominativo docenti accompagnatori effettivi e accompagnatore supplente;
 - c) possibile partecipazione di allievi diversamente abili nella classe e docente disponibile ad accompagnarli in caso il CdC ne rilevi la necessità. Il docente può essere individuato tra i docenti di sostegno o di materia della classe;
 - d) motivazione della scelta e obiettivi didattici previsti;
 - e) numero di studenti interessati;

Le proposte ricevute sono successivamente presentate alla delibera del Consiglio di istituto. Il dirigente scolastico procede all'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione (richiesta di preventivi, bandi..).

3. Considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni, secondo la seguente scansione:
 - Classi prime e seconde: 2gg- 1 notte in Italia;
 - Classi terze: 4gg-3 notti in Italia e/o all'estero;
 - Classi quarte e quinte: fino a 6gg/5 notti in Italia e/o all'estero.

4. Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione, a meno che non si tratti di viaggi a tema ecologico - naturalistico che necessitino di condizioni meteo favorevoli.

Art. 4 - Gestione delle attività pianificate

1. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà previsto di norma il raggruppamento di almeno due classi dello stesso anno di corso.
2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione della metà più uno degli allievi componenti la classe interessata.
3. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e/o consolidamento.
4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà e versamento di un acconto pari al 30% della quota o di una quota corrispondente al costo del volo in caso di viaggio in aereo.

5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre alla tessera sanitaria. Si privilegiano destinazioni che non prevedano l'obbligo di passaporto per evitare costi aggiuntivi.
6. Al momento della conferma di prenotazione i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto.
7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento d'Istituto; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

Art.5 — Docente accompagnatore

1. Il consiglio di classe individua per ogni proposta di viaggio uno o più docenti accompagnatori ed uno o più sostituti;
2. Il docente accompagnatore riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;
3. Il docente accompagnatore redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da inviare al Dirigente Scolastico;
4. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante;
5. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti;
6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base a disposto del precedente comma 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico;
7. Compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative, si dovrà assicurare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori.
8. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, compatibilmente con le esigenze di vigilanza e supporto agli alunni con certificazione da L 104/92 che frequentano l'istituto, che sono prioritari rispetto all'arricchimento dell'offerta formativa;
9. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. e art. 61 della L 312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore, che sarà sempre presente anche in caso di alunni maggiorenni;
10. Non è prevista la partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini, salvo i casi indicati nell'art. 6.

Art. 6 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica la loro presenza all'AdV in modo tale che il soggiorno comprenda i servizi e la sistemazione più idonea. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di sollevatore;
2. In considerazione del tipo di disabilità potrà essere prevista un'unità aggiuntiva di accompagnatore dedicato.

Art. 7 - Organizzazione e gestione

1. L'intera gestione dei viaggi rientra nell'autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola;
2. La copertura finanziaria dei viaggi è completamente a carico degli allievi partecipanti. Il pagamento avviene tramite versamento tracciabile secondo le istruzioni fornite dall'istituto. Il CdC proponente dovrà quindi tenere conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione tali da determinare di fatto una discriminazione tra gli studenti. Per gli allievi in situazione di difficoltà economica documentata tramite ISEE il CdI stabilisce un importo a parziale integrazione delle spese previste per il viaggio;
3. Le attività di individuazione dell'AdV aggiudicataria si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa vigente;
4. La quota a saldo è versata con le stesse modalità dell'acconto nei tempi stabiliti di volta in volta tramite circolare, comunque con anticipo rispetto alla partenza tale da permettere la conclusione degli adempimenti previsti nei tempi previsti.

Art. 9 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.